

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI NEI SETTORI DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DEL
SOCIALE E DELLO SPORT.

(art.12 L. 7 agosto 1990, n° 241)

1) Finalità.

L'Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire lo sviluppo, la tutela, la valorizzazione delle iniziative promosse e realizzate, anche in modo non continuativo, nel territorio comunale e che non invadano la sfera di interessi riservati per legge allo Stato o ad altri Enti pubblici.

2) Soggetti beneficiari.

Si considerano soggetti beneficiari: le persone, gli Enti pubblici e privati legalmente riconosciuti e non, dotati di apposito statuto o di altro atto costitutivo, aventi finalità prive di lucro, che abbiano sede e operino in modo anche non continuativo nel territorio comunale nei settori della cultura, del turismo, del sociale e dello sport.

Si considerino altresì soggetti beneficiari le aziende esercenti il servizio di trasporto in regime di concessione.

3) Benefici accordabili.

- Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari in denaro;
- contributo in oggetti di valenza sportiva o commemorativa, come coppe, medaglie, gagliardetti ed altri;
- concessione in uso gratuito o semigratuito di attrezzature o di locali di proprietà comunale nel rispetto delle norme previste dai singoli regolamenti di gestione o uso (Norma di rinvio – art. 10).

4) Strumenti finanziari.

L'Amministrazione Comunale, per conseguire le finalità di cui all'art. 1, provvede annualmente ad inserire nel bilancio di previsione appositi stanziamenti; inoltre può

fornire, quando richiesto e ritenuto ammissibile, ogni altro supporto tecnico-logistico per la realizzazione e il successo delle iniziative programmate.

5) Criteri di ammissibilità.

Per l'accettazione delle richieste e la determinazione dei relativi oneri di partecipazione, l'Amministrazione Comunale si atterrà ai seguenti criteri di ammissibilità, in ordine preferenziale:

a) Settore Cultura e Turismo.

- 1) = Iniziative, manifestazioni e spettacoli a carattere nazionale, oppure organizzate con la collaborazione di istituti di ricerca o di studio o di organismi culturali;
- 2) = Iniziative, manifestazioni e spettacoli tradizionali a carattere regionale, locale, o in linea con la programmazione culturale del Comune;
- 3) = Convegni, conferenze, dibattiti su tematiche di particolare interesse, legati al momento storico e all'attualità;
- 4) = Altre iniziative culturali e turistiche non rientranti in una delle fattispecie sopraindicate ma che abbiano comunque un interesse ai fini dell'attività promozionale del Comune.

b) Settore Sociale

- 1) = Attività svolte nei confronti dell'intera cittadinanza ovvero di gruppi sociali, a scopo umanitario e altamente socializzato;
- 2) = Iniziative e manifestazioni a carattere regionale e locale atte a favorire l'aggregazione dei cittadini ed il volontariato;
- 3) = Convegni, conferenze, dibattiti su problematiche sociali d'attualità;
- 4) = Progetti finalizzati all'acquisto, manutenzione o sostituzione di attrezzature;
- 5) = Altre attività ed iniziative culturali e turistiche non rientranti in una delle fattispecie sopraindicate ma che abbiano comunque un interesse ai fini dell'attività promozionale del Comune.

Particolare attenzione sarà rivolta ad attività mirate all'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicaps.

c) Settore Sport

- 1) = Attività promozionale dei soggetti di cui all'art. 2 per sviluppare nei ragazzi e nei giovani l'attività sportiva, anche non competitiva;
- 2) = Manifestazioni a carattere regionale e locale inerenti alle attività sportive nella più ampia accezione del termine;
- 3) = Progetti finalizzati all'acquisto, manutenzione o sostituzione di attrezzature per attività sportive di base e a larga base sociale;
- 4) = Altre attività ed iniziative non rientranti in una delle fattispecie sopraindicate ma che abbiano comunque un interesse ai fini dell'attività promozionale del Comune.

d) Settore Trasporti

Sono da privilegiare gli interventi diretti al servizio del maggior numero di utenti e destinati a realizzare un sistema integrato di trasporto urbano e l'estensione del servizio alle zone non servite.

6) Modalità di richiesta all'intervento.

I soggetti di cui all'art. 2, che intendono chiedere l'intervento finanziario del Comune, dovranno far pervenire domanda scritta con indicazione del :

- a) programma completo dell'attività o dell'iniziativa o della manifestazione che si intende porre in essere, accompagnato da una breve descrizione indicante la durata, il luogo e il periodo di effettuazione ed altri eventuali necessari chiarimenti;
- b) quadro economico analitico dei costi per quanto programmato al punto a) e quantificazione del contributo ritenuto necessario;
- c) per i servizi al trasporto urbano in concessione: quadro economico analitico dei costi definito sulla base del costo standard chilometrico regionale e dei ricavi previsti e degli eventuali contributi che verranno erogati da altri enti pubblici.

Sono dispensate dalla presentazione della richiesta nelle forme sovraindicate le associazioni e società di emanazione comunale e quelle per le cui attività l'Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione, previa adozione di apposito atto deliberativo.

A manifestazione avvenuta o a progetto realizzato, i soggetti ammessi al finanziamento dovranno, inoltre, presentare al Comune:

- una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa nel suo complesso;
- il rendiconto economico, debitamente documentato.

Gli uffici comunali preposti hanno facoltà di controllare, in ogni momento, se la somma erogata sia stata effettivamente utilizzata in conformità a quanto dichiarato e se i risultati dell'iniziativa corrispondano a quanto indicato nella relazione illustrativa.

7) Modalità di erogazione dei contributi.

In sede di valutazione possono essere chiesti chiarimenti ed approfondimenti sui vari elementi di analisi dei progetti o delle richieste presentate.

I contributi saranno erogati per l'importo concesso a manifestazione avvenuta e dopo la presentazione al Comune della relazione illustrativa e del rendiconto economico.

In deroga a quanto sopra il contributo potrà essere assegnato per intero o in parte prima dell'inizio della manifestazione, su esplicita e motivata richiesta di necessità economica.

L'intervento finanziario del Comune non deve mai essere di importo superiore alle spese effettivamente sostenute dall'Ente o Associazione per l'iniziativa programmata. Per i servizi di trasporto urbano in concessione i contributi potranno essere erogati con cadenza periodica o in unica soluzione in rapporto all'entità del contributo ed alla durata del servizio e tale cadenza verrà definita contestualmente alla deliberazione di assegnazione del contributo. All'atto della liquidazione finale del contributo verrà richiesto all'azienda idonea documentazione per le finalità di cui al comma precedente.

8) Patrocinio.

In relazione ai benefici economici derivanti dalla concessione del patrocinio, previsti in norme regolamentari, questo verrà concesso con atto deliberativo dopo la valutazione dell'iniziativa.

9) Pubblicità delle manifestazioni ammesse all'intervento finanziario del Comune.

Tutta la pubblicità effettuata dai soggetti di cui al punto 2) relativa a iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi al contributo deve essere concordata preventivamente con il responsabile del servizio competente e le bozze visionate e vistate prima di autorizzare la stampa e la diffusione.

10) Norme di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute in norme legislative anche regionali e nei vigenti regolamenti comunali.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi assistenziali, vengono assunti quelli previsti dalla deliberazione C.C. n° 132 del 16 marzo 1990 che, pertanto, acquistano carattere regolamentare.

Per quanto riguarda, inoltre, la determinazione di criteri e modalità per l'erogazione di contributi per l'assistenza domiciliare a favore di soggetti handicappati ultradiciottenni, si fa riferimento al relativo regolamento comunale.

Il presente regolamento

E' stato approvato con deliberazione del commissario prefettizio n. 568 del 23/11/1990, divenuta esecutiva il giorno 6/12/1990, avendo il Co.Re.Co comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità dell'atto stesso senza che sia stata comunicata, ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 8/6/1990, n. 142, l'adozione di provvedimento di annullamento.

MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI:

- 1) Il presente regolamento è stato integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 21/2/1996, divenuta esecutiva il 2/4/1996, essendo decorsi 20 giorni dalla data di ricezione da parte del Co.Re.Co dell'atto stesso senza che sia stata comunicata, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della legge 8/6/1990, n. 142, l'adozione di provvedimento di annullamento;
- 2) La predetta deliberazione n. 16, contenente il testo dell'integrazione apportata, è stata ripubblicata all'albo pretorio comunale dal 4 aprile 1996 al 18 aprile 1996. L'integrazione al regolamento è entrata in vigore il giorno 19 aprile 1996.

Pinerolo, 2 maggio 1996

IL SEGRETARIO GENERALE
(Michele BELLO)